




**“Tutela della legalità e prevenzione negli appalti pubblici”
Seminario di studi
venerdì 28 ottobre 2011
“Sala Grasso” Palazzo Caracciolo - Provincia di Avellino**

La Tracciabilità dei flussi finanziari



Le Fonti

La tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata da:

- **Legge 27/12/2002 n. 289 (finanziaria 2003 – art. 28)**
- **Legge 16 gennaio 2003, n. 3: “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”**
- **DLgs 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici**
- **Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”**
- **D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modifiche nella Legge n. 217/2010**
- **Circ. Ministero dell’Interno 13001/2010**
- **Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici**
 - **Determinazione 18.11.2010, n. 8**
 - **Determinazione 22.12.2010, n. 10**
 - **Determinazione 07.07.2011, n. 4**

Le Fonti

Restano ferme le iniziative volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti da precedenti disposizioni di legge.

Restano ferme le precedenti indicazioni di cui al dpr 445/2009

La determinazione n. 4/2011 **“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”** è da considerarsi sostitutiva delle due precedenti n. 8 e n. 10 del 2010. Essa stabilisce l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione degli obblighi di tracciabilità.

Ratio della norma

- **Predisporre misure tese a contrastare la criminalità organizzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni**
- **Rilevare ed elaborare informazioni sulle riscossioni e sui pagamenti delle Amministrazioni pubbliche senza incidere sui diversi sistemi di bilancio adottati dagli enti**
- **Contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale.**

Gli strumenti

Legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3:

OBBLIGHI, sia nei confronti delle stazioni appaltanti sia nei confronti degli operatori economici, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari:

1. utilizzo di conto correnti bancari o postali dedicati per l'incasso delle somme di denaro pubblico derivante da commesse pubbliche e per la movimentazione di denaro necessario alle stesse (commi 1, 2, 3, 4 e 7);
2. registrazione del movimento finanziario attraverso la procedura telematica resa disponibile dall'AVCP; (comma 5);
3. previsione nei contratti di appalto di apposita clausola, pena nullità assoluta e risoluzione dei contratti in caso di elusione della normativa (commi 8, 9 e 9 bis).

Gli strumenti

Le sanzioni amministrative

L'inosservanza degli obblighi introdotti dalla nuova disciplina comporta l'applicazione delle sanzioni previste, a seconda del tipo di violazione posta in essere, dall'art. 6 della L. 136/2010, come modificato dal D.L.187/2010.

Ambito di applicazione

L'art. 6, comma 1, del D.L.n. 187/2010 dispone che le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si applicano **ai contratti sottoscritti dopo la data del 7 settembre 2010**, ed, in particolare:

- ai contratti sottoscritti **dopo l'entrata** in vigore della legge, relativi a bandi pubblicati dopo la data del 7 settembre 2010;
- ai contratti sottoscritti **dopo l'entrata** in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente al 7 settembre 2010;
- ai subappalti ed ai subcontratti derivanti dai contratti elencati.

Entrata in vigore

Tali contratti devono recare, **sin dalla sottoscrizione**, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, **pena la nullità degli stessi**, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n.136/2010.

Ciò che rileva è la **data della stipula del contratto** (ex art. 11, comma 13 del Codice) e non l'aggiudicazione definitiva, né tanto meno quella provvisoria (ex art. 11, commi 4 e segg. del Codice).
(art.7/1 D.L.187/2010)

Nuovi contratti

Sono considerati nuovi contratti anche

- ✓ **i lavori o servizi complementari (ex art. 57/5/a D.Lgs.163/2006)**
 - ✓ **i contratti stipulati a seguito del fallimento dell'appaltatore (ex art. 140 D.Lgs.163/2006)**
 - ✓ **le varianti in corso d'opera che superino il 20% (ex art. 132 D.Lgs.163/2006 e art. 10/3 D.M. 145/2000)**
- (AVCP Determinazione 4/2011)**

Entrata in vigore

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L.136/2010 (7/9/2010) ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L.217/2010 (cioè entro il 17/6/2011) che ha convertito il D.L.187/2010.

Entrata in vigore

Il citato comma 2 prevede che tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.) “*si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni*”. L'articolo 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Determinazione AVCP 4/2011

Entrata in vigore

Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per quelli derivati dai medesimi, raggiunge lo scopo di:

- evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 136/2010;
- abbattere gli elevati costi connessi alla stipula di eventuali atti aggiuntivi;
- semplificare gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre 2010 ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità. **Determinazione AVCP 4/2011**





Entrata in vigore

Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia:

- l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati ;**
- Il CIG (e l'eventuale CUP), laddove non precedentemente previsto.**

Determinazione AVCP 4/2011

Ambito di applicazione

APPLICAZIONE REGOLE DI TRACCIABILITA'		
CONTRATTI SOTTOSCRITTI		
PRIMA del 7 settembre 2010	PRIMA del 7 settembre 2010, qualora non abbiano esaurito i propri effetti alla data di scadenza del periodo transitorio	dopo la data del 7 settembre 2010
 <p>le parti interessate devono adeguare i contratti alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, entro il 17 giugno 2011</p>	 <p><i>intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità</i></p> <p>devono inviare agli operatori economici una</p>	 <p><u>Tali contratti devono recare, sin dalla sottoscrizione, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena</u></p>
 <p>Altrimenti ogni contratto sarà sottoposto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari senza possibilità di ulteriori deroghe o proroghe.</p>	<p>comunicazione con la quale si evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none">■ l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati.■ il CIG (e l'eventuale CUP) del contratto, laddove non precedentemente previsto.	<p><u>la nullità degli stessi</u></p>

Appalti pubblici

Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto

- l’esecuzione di lavori**
- la fornitura di prodotti**
- la prestazione di servizi**

come definiti dal codice dei contratti pubblici.

(art.3/6 D. Lgs. 163/2006)

Contratto di appalto

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento

di un'opera o

di un servizio

verso un corrispettivo in danaro.

(art.1655 C.C.)

Appalti pubblici

Lavori

- **Appalto (art.1655 c.c.)**
- **Appalto aperto di manutenzione (art.154/2 D.P.R.554/1999)**
- **Global service (UNI 10685/1998)**
- **Accordo quadro (art.3/13 e 59)**
- **Concessione di costruzione e gestione e finanza di progetto (art. 3/11, 143 e 153)**
- **Appalto integrato (art.3/7)**
- **Locazione finanziaria/leasing immobiliare (art.3/15-bis e 160-bis)**
- **Lavori in economia (art.125)**

Forniture

- **Acquisto**
- **Locazione**
- **Locazione finanziaria**
- **Acquisto a riscatto**
- **Acquisti di beni in economia (art.125/9)**

Servizi

- **Servizi dell'allegato II A**
- **Servizi dell'allegato II B**
- **Concessione di servizi (art.3/12 e 30)**
- **Acquisti di servizi in economia (art.125/9)**

Esclusioni

Sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità

- i trasferimenti di denaro da una pubblica amministrazione ad un'altra
- gli incarichi di consulenza di cui all'articolo 7 D.Lgs.165/2001
- le spese sostenute dai cassieri utilizzando il fondo economale

Determinazione AVCP 8/2010

Filiera delle imprese

L'espressione **filiera delle imprese** di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13/8/2010, n.136 si intende riferita

- ✓ ai **subappalti** come definiti dall'articolo 118, comma 11, D.Lgs. 12/4/2006, n.163, nonché
- ✓ ai **subcontratti** stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

(art.6/3 D.L.187/2010)

Contratti simili al subappalto

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente

- di importo > 2% delle prestazioni affidate o**
- di importo > 100.000 € e**

qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

(art.118/11 D.Lgs. 163/2006)



Sub-contraenti/sub-fornitori

1. Con il **contratto di subfornitura** un imprenditore:

- ✓ si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o
- ✓ si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso,

in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

(art.1 L. 192/1998)

Sub-contraente/Impresa esecutrice

Definizione

Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

(art.89/1/i-bis D. Lgs. 81/2008)

Sub-contraenti

Sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera,

- ✓ **anche con noli e forniture di beni e**
- ✓ **prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale,**

qualunque sia l'importo dei relativi contratti e dei subcontratti.

(art.1/2 D.P.R. 150/2010)

Clausola contrattuale

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti

- ✓ **con i subappaltatori e**
- ✓ **i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1**

sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

(art.3/9 L. 136/2010)

Ipotesi di filiera

Appalto di un ente locale avente ad oggetto la fornitura di libri, destinati ad una biblioteca pubblica.

L'appalto viene aggiudicato ad un'impresa distributrice (grossista) che stipula subcontratti con le imprese editoriali per la provvista dei volumi. Poiché i beni (libri) oggetto della fornitura principale non sono direttamente realizzati e stampati dal grossista, bensì dall'impresa editrice, il subcontratto tra questi ultimi soggetti può essere considerato come funzionalmente collegato all'esecuzione del contratto di appalto e, quindi, è soggetto alla disciplina della tracciabilità.

Ipotesi di filiera

Appalto per la fornitura di automobili in favore dell'ente.

L'aggiudicatario dell'appalto è un concessionario di autoveicoli di serie che provvede all'approvvigionamento degli stessi rivolgendosi alla società produttrice (casa madre). Poiché le automobili costituiscono l'oggetto della fornitura principale, la prestazione della casa produttrice risulta essenziale rispetto al ciclo esecutivo dell'appalto: pertanto, il contratto tra il concessionario e la società casa madre è rilevante ai sensi della normativa sulla tracciabilità, mentre non lo sono gli ulteriori contratti stipulati dalla casa produttrice con i fornitori della componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture.

Ipotesi di filiera

Appalto consistente nella fornitura standard di personal computer o di strumentazioni elettroniche in favore di una pubblica amministrazione.

L'appaltatore è il diretto produttore del personal computer o degli strumenti elettronici oggetto della fornitura, ma acquista da terzi fornitori la componentistica necessaria per l'assemblaggio.

Si ritiene possano essere esclusi dalla filiera rilevante i fornitori della componentistica, la cui prestazione non è funzionalmente collegata all'esecuzione della fornitura principale.

Ipotesi di filiera

Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di un ente pubblico

La prestazione dell'appaltatore consiste anche nella fornitura di bevande e prodotti alimentari per il cui approvvigionamento l'appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il fornitore di bevande (es. bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il produttore dei contenitori di plastica e degli altri materiali necessari per confezionare il prodotto. A riguardo, mentre:

- **la fornitura di bottiglie** di acqua è funzionalmente collegata all'esecuzione della prestazione principale (servizio di mensa) ed è inclusa nell'ambito applicativo della legge n. 136/2010,
- **la fornitura dei contenitori** e degli altri materiali non presenta la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella filiera rilevante.

Ipotesi di filiera

Appalto dell'ente pubblico locale per il servizio di trasporto degli studenti di un istituto scolastico pubblico

L'impresa affidataria stipula un contratto di noleggio del mezzo di trasporto (scuolabus) con un'impresa che, a sua volta, si rivolge a terzi (ad es. concessionaria di automezzi) per l'acquisto dello stesso.

L'esecuzione del contratto di appalto consiste nell'attività di trasferimento degli studenti resa dall'impresa trasportatrice ed il noleggio del mezzo dedicato a quello specifico servizio assume significatività ai fini dell'individuazione della filiera rilevante.

Al contrario, è estraneo alla filiera il contratto di acquisto del mezzo.

Ipotesi di filiera

Appalto della ASL per la fornitura di attrezzature sanitarie destinate alle strutture ospedaliere.

L'impresa appaltatrice che fornisce le apparecchiature opera come grossista e si approvvigiona presso una terza impresa che produce le strumentazioni. Per realizzare il prodotto finito, quest'ultima impresa acquista la componentistica dai propri fornitori. In tal caso, l'ultimo contratto rilevante ai sensi dell'art. 3, legge n. 136/2010 è quello che coinvolge l'impresa che realizza le attrezzature sanitarie richieste dal committente pubblico, a prescindere dal livello della filiera nel quale tale contratto si colloca (vale a dire, che ci sia o meno l'intermediazione di un'impresa distributrice).

Ipotesi di filiera

Appalto di forniture di medicinali affidato da una ASL.

- 1) **Nel caso** in cui l'appaltatore sia un distributore di medicinali – grossista – che, a sua volta, acquista i medicinali da un'impresa farmaceutica produttrice (che stipula ulteriori subcontratti con i produttori dei principi attivi e della materia prima necessari per la composizione dei medicinali), quest'ultima è da includere nella filiera rilevante, mentre ne è escluso il produttore di principi attivi o il fornitore della materia prima, la cui prestazione non presenta un collegamento funzionale con la fornitura di medicinali oggetto dell'appalto.
- 2) **Se invece** l'appaltatore è un'impresa farmaceutica che produce direttamente i medicinali richiesti dalla ASL, i subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano nella filiera rilevante dello specifico appalto, in quanto riguardano l'attività ordinaria dell'impresa farmaceutica.

Tracciabilità

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,

gli appaltatori

i subappaltatori

i sub-contrattenti della filiera delle imprese nonché

i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei

a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, **dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche,** fermo restando quanto previsto dal comma 5 (art.3/1 L. 136/2010)

Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei

L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede tra i soggetti obbligati alla tracciabilità anche i **“concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”**.

In questa definizione devono ritenersi compresi **i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, indipendentemente dall'importo.**

Contratti con operatori non stabiliti in Italia

Per quanto riguarda l'applicazione della tracciabilità ai **contratti sottoscritti tra pubbliche amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti all'interno dei confini nazionali**, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità abbiano natura imperativa e le relative disposizioni siano norme di applicazione necessaria, anche alla luce delle ordinarie regole di diritto internazionale privato. Sul piano sanzionatorio, **in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l'operatore economico straniero non stabilito in Italia possa essere assoggettato alle sanzioni stabilite dall'art. 6 della legge n. 136/2010**. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza, valere solo sul piano contrattuale.

Contratti con operatori non stabiliti in Italia

Ad esempio, nel caso di acquisto, da parte di stazioni appaltanti, di forniture o servizi infungibili, da un operatore economico non stabilito sul territorio nazionale, si può verificare, che il solo operatore economico in grado di eseguire la prestazione opponga un rifiuto all'accettazione integrale delle clausole di tracciabilità.

In tali casi, sarà onere dell'amministrazione:

- **motivare** in ordine alla sussistenza di un unico possibile contraente;
- **conservare idonea documentazione** che comprovi che la stessa si è diligentemente attivata richiedendo l'applicazione della tracciabilità e ferma restando la necessità di rispettare tutti gli obblighi che prescindono dal consenso dell'operatore economico privato (ad es. richiesta del CIG).

NON sono invece soggetti a tracciabilità i contratti stipulati da un operatore economico italiano con una stazione appaltante estera.

Obblighi di tracciabilità

- **Servizi bancari e finanziari** sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti.
 - **contratti di servizi di ricerca e sviluppo**
 - **Servizio di tesoreria degli enti locali**
- **Servizi legali.** Si ritiene che il **patrocinio legale**, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (artt.2230 c.c. e seguenti, non soggetta alla tracciabilità), in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa”.

Obblighi di tracciabilità

- Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
- Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali.
 - Servizi di ingegneria ed architettura
- Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio con stazioni appaltanti (sono esclusi dagli obblighi i contratti con fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti).
- Cessione dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed incarico di progettazione.
- Contratti nel settore assicurativo (Non si ritengono invece soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione)

Obblighi di tracciabilità

Acquisto di corsi di formazione

L'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità.

Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per **prestazioni occasionali**, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: quindi i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.

La mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un **convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione.**

Obblighi di tracciabilità Raggruppamento temporaneo d'impresa

L'impresa mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. Ciò vale anche per i **consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti. Sono, inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle **società tra imprese riunite a valle** dell'aggiudicazione ex art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, **tra imprese riunite a valle** dell'aggiudicazione ex art. 93 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed i propri contraenti, nonché tra **la società e le imprese del raggruppamento**. Nel caso di **consorzi stabili**, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il pagamento.

Obblighi di tracciabilità Cash Pooling

Il cash pooling è un sistema di tesoreria utilizzato tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, che prevede l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti sui conti di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi con periodicità convenuta sui conti di un "ente tesoriere". In questi casi:

- **per gli incassi e pagamenti effettuati a valere sui conti delle singole società nei confronti di soggetti esterni al gruppo, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'inserimento del CIG/CUP e l'utilizzo di conti bancari/postali dedicati deve essere pienamente assicurato;**
- **nel caso di movimentazioni tra le stesse società del gruppo, può essere utilizzato il sistema del cash pooling qualora la società capogruppo si assuma espressamente la responsabilità della corretta ricostruibilità delle singole operazioni finanziarie effettuate per ciascun affidamento**

Esclusione obblighi di tracciabilità

Gli obblighi di tracciabilità **NON** si estendono:

- ai **contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti** con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. e);
 - ed alle figure agli stessi assimilabili:
 - **la somministrazione di lavoro** con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276,
 - **il lavoro temporaneo** (ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196), fermo restando che, **sono soggetti a tracciabilità i contratti tra stazione appaltante ed agenzie di lavoro.**
- **i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni** (art. 19, comma 1, lett. a),
- **i servizi di arbitrato e conciliazione** (art. 19, comma 1, lett. c).

Esclusione obblighi di tracciabilità

- **Servizi sanitari:** le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai **soggetti privati in regime di accreditamento** ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia
 - **Contratti di associazione**
 - **Contratti dell'autorità giudiziaria**
 - **Risarcimenti ed indennizzi**
 - **Cauzioni/ Fidejussioni - tracciabilità attenuata :**
pagamenti con mezzi diversi dal bonifico purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, senza indicazione di CIG/CUP. Resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

Esclusione obblighi di tracciabilità

- **i contratti previsti ai sensi dell'art. 25 del Codice:**
 - **gli appalti per l'acquisto di acqua**, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'art. 209, comma 1 (acqua);
 - **gli appalti per la fornitura di energia o di combustibili** destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'art. 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi);

Esclusione obblighi di tracciabilità

□ Contratti di sponsorizzazione ex art. 26 del Codice

La **sponsorizzazione** è quel contratto con cui un soggetto, c.d. sponsee o sponsorizzato, assume, normalmente verso corrispettivo, l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto, detto sponsor o sponsorizzatore. Lo sponsee offre una forma di pubblicità indiretta allo sponsor. La sponsorizzazione deve essere qualificata come **contratto atipico**. In ragione del fatto che la pubblica amministrazione assuma la veste di sponsor o di soggetto sponsorizzato si distingue tra contratto di sponsorizzazione attiva o passiva.

Nella **sponsorizzazione passiva**, a cui fa riferimento l'art. 26 del Codice, la pubblica amministrazione è il soggetto sponsorizzato. Tale contratto non è catalogabile tra i contratti passivi, ma tra quelli attivi in quanto si traduce in un vantaggio economico e patrimoniale per l'ente che acquisisce risorse.

Esclusione obblighi di tracciabilità

Incarichi di collaborazione.

Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli **incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare **la distinzione** tra:

- contratto di lavoro autonomo** – la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 – **NON** soggetto alle regole di tracciabilità.
- e il contratto di appalto di servizi** – disciplinato dal Codice e soggetto alle regole di tracciabilità.

E’ opportuno puntualizzare che i **servizi di collocamento e reperimento di personale**, contemplati nell’allegato II B categoria 22 del Codice (la cui disciplina si rinviene nell’art. 20 del Codice), **sono soggetti agli obblighi di tracciabilità**, con riferimento al rapporto tra le stazioni appaltanti ed i soggetti incaricati del collocamento e del reperimento del personale stesso.

Esclusione obblighi di tracciabilità

Amministrazione diretta

Gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture **tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del Codice**. E' opportuno a riguardo specificare, però, che le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal responsabile del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 **qualora siano qualificabili come appalti**.

Cottimo fiduciario

Sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all'articolo 125, comma 8 ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo.

Conto dedicato

L'espressione **anche in via non esclusiva** di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13/8/2010, n.136 si interpreta

- ✓ nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati e
- ✓ nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

(art.6/4 D.L.187/2010)

Sanzione

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3 comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione.

(art.6/1 L. 136/2010)

Tracciabilità

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, alle forniture e ai servizi pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo

☒ devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,

☒ devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

(art.3/1 L. 136/2010 come modificato dall'art.7 D.L.187/2010)

Tracciabilità

Gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità sono

- le RIBA**
- i RID (solo quando saranno stati adeguati per l'inserimento del CIG/CUP)**
- gli assegni bancari o postali non trasferibili tratti su un conto dedicato**

Tracciabilità

I pagamenti destinati a

- ✓ dipendenti,
- ✓ consulenti
- ✓ fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
- ✓ nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche

sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

(art.3/2 L.136/2010 modificato dall'art. 7/1 D.L. 187/2010)

Minute spese

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

(art.3/3 L. 136/2010)

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L. 136/2010, le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa.

(art.6/1 L. 136/2010)

Sanzioni

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1

effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero

senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale,

comportano a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

(art.6/2 L. 136/2010)

Strumenti di pagamento

I pagamenti

in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché

quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero

quelli riguardanti tributi,

possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

(art.3/3 L. 136/2010)

Strumenti di pagamento

L'espressione **“eseguiti anche con strumenti diversi”** di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13/8/2010, n.136 e l'espressione **“possono essere utilizzati anche strumenti diversi di cui al comma 3”**, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano

✓ nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purchè siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

(art.6/5 D.L.187/2010)

Tracciabilità - CUP

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'AVCP su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 L. 16/1/2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP).

(art.3/5 così sostituito dall'art.7/1 D.L.187/2010)

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione

(art.6/2 L. 136/2010)

Conti correnti dedicati

I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente

- ✓ **gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine,**
- ✓ **le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.**

Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

(art.3/7 così sostituito dall'art.7 D.L.187/2010)

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00

(art.6/4 L. 136/2010)

Clausola contrattuale

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

✓ ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

(art.3/8 così modificato dall'art.7/1 D.L.187/2010)

Clausola contrattuale

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti

- ✓ **con i subappaltatori e**
- ✓ **i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1**

sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

(art.3/9 L. 136/2010)

Risoluzione contrattuale

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

(art.3/9-bis L.136/2010)

Clausole contrattuali

In capo all'appaltatore è posto l'obbligo di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti **nonché quello** di trasmettere alla amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori e cottimisti **con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.136/2010 e ss. mm. ii.;** nelle fatture relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, deve essere indicata

- ✓ **la quota parte di oneri della sicurezza corrisposti**
- ✓ **le eventuali ritenute di garanzia effettuate.**

Clausole contrattuali

La liquidazione del saldo finale avverrà dopo che le lavorazioni saranno ultimate ed è subordinata alla consegna:

- a) della garanzia fidejussoria di importo pari al saldo finale;**
- b) del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici ;**
- c) dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto**
- d) delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori fino alla data di emissione dello stato finale con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e ss. mm. ii.;**
- e) della documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;**

Clausole contrattuali

All'appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal contratto, conformemente a quanto previsto dall'art.117 D.Lgs.163/2006 e dalla legge 21/2/1991, n.52 e ss. mm. ii.

In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136.

(art.3/9 L. 136/2010)

Tessera di riconoscimento

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...)

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

(art.18/1/u D.Lgs. 81/2008)

Tessera di riconoscimento

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u) D. Lgs. 9/4/2008, n.81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

(art.5/1 L. 136/2010)

Tessera di riconoscimento

I lavoratori autonomi devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento:

- ✓ **corredata di fotografia,**
- ✓ **contenente le proprie generalità e l'indicazione del committente,**

qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

(art.21/1/C D.Lgs.81/2008 e art.5/1 L.136/2010)

Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 50 a € 300 (art.60/1/B D.Lgs.81/2008)

CIG e CUP

Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP

E' obbligatorio indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti alle norme sulla tracciabilità :

- il codice identificativo di gara (CIG),** attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante;
- e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, **il codice unico di progetto (CUP).**

CUP

Le **condizioni** imprescindibili che rendono **obbligatoria la richiesta del CUP** sostanzialmente sono:

- la presenza di un **decisore pubblico**;
- la **previsione di un finanziamento**, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
 - la **presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune** alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la **previsione di un termine** entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Nel caso in cui ad un finanziamento pubblico di progetto siano ricollegabili più appalti, gli strumenti di pagamento riporteranno l'indicazione del CIG relativo al singolo contratto d'appalto ed il medesimo CUP attribuito al progetto.

CIG

Il versamento del contributo all'Autorità è dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici secondo le modalità e l'entità stabilite nelle delibere annualmente emanate ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In capo al responsabile del procedimento sussiste l'obbligo di registrarsi presso il **Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG)**, che attribuisce un **“numero di gara”** ad ogni nuova procedura di affidamento, determinando l'importo dell'eventuale contribuzione in relazione al valore presunto del contratto.

CIG

Il responsabile del procedimento deve poi provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il Sistema assegna un CIG, fissando altresì l'importo dell'eventuale contribuzione a carico degli operatori economici. **Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di acqua, la fornitura di energia elettrica o gas naturale, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006.**

CIG

La stazione appaltante è tenuta a **riportare i CIG**:

- nell'avviso pubblico,
- nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.

Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento prima dell'indizione della procedura di gara.

Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati senza lo svolgimento di una gara o la richiesta di offerta, **il CIG va inserito nell'ordinativo di pagamento** così come qualora la stazione appaltante sia esclusa dall'obbligo di contribuzione in favore dell'Autorità o nei casi in cui il contratto sia eseguito in via d'urgenza.

CIG

Il CIG negli accordi quadro

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, la centrale di committenza richiede l'attribuzione di un CIG in relazione alla procedura ad evidenza pubblica che deve essere svolta per la conclusione dell'accordo.

I singoli contratti stipulati dalle amministrazioni che aderiscono all'accordo con gli operatori economici selezionati dalla centrale di committenza devono essere identificati con un nuovo CIG ("CIG derivato"), che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto. Qualora il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, i flussi finanziari relativi alle singole prestazioni faranno riferimento al medesimo CIG relativo all'accordo.

CIG

Il CIG nelle gare divise in più lotti

Nel caso di una gara che comprenda **una molteplicità di lotti**, come avviene ad esempio nelle procedure svolte dalle ASL o da centrali di committenza per l'acquisto di prodotti farmaceutici e sanitari, **la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto.**

Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell'aggiudicazione di diversi lotti ad un medesimo operatore economico (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a "CIG master" uno dei CIG relativi ai singoli lotti. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati.

CIG

Semplificazione del CIG

Dal 2 maggio 2011, l'Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico. In particolare, per i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro ed i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, affidati ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n.163/2006 o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, di qualunque importo, nonché per gli altri contratti esclusi del tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice di importo inferiore o uguale a 150.000 euro e per i contratti affidati direttamente dagli enti aggiudicatori o dai concessionari di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni oppure richiedere fino a due carnet di CIG. **Ogni carnet, la cui durata è di 90 giorni dal rilascio, contiene 50 codici CIG** che possono essere immediatamente utilizzati. I dati relativi a ciascun CIG devono essere inviati all'Autorità non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet.

Tracciabilità attenuata

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 disciplinano alcuni specifici movimenti finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera.

Tali pagamenti, sulla base dell'interpretazione dell'Autorità, sono soggetti ad un sistema di tracciabilità “attenuata”, in quanto possono essere effettuati senza l'indicazione del CIG e del CUP, nei limiti indicati.

Tracciabilità attenuata

Pagamenti ex art. 3, comma 2

L'art. 3, comma 2, prevede che **devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:**

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
 - manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
 - provvista di immobilizzazioni tecniche;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.

Tracciabilità attenuata

Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto.

I pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con “strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto”, essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Oltre agli strumenti del bonifico bancario e postale (e assimilati) e delle RiBa., è possibile avvalersi dei servizi di addebito diretto (**RID** e **SEPA direct debit**) e delle carte di pagamento purché emesse a valere su un conto dedicato.

Tracciabilità attenuata

E' consentito anche l'utilizzo di assegni bancari e postali purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
- b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
- c) i predetti titoli vengano emessi muniti della **clausola di non trasferibilità** (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

Tracciabilità attenuata

Pagamenti ex art. 3, comma 3

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa;
 - gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono **essere obbligatoriamente documentati** e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), **senza l'indicazione del CIG/CUP**. Possono essere pertanto effettuati mediante addebiti diretti (**RID** o **SEPA direct debit**) su carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Tracciabilità attenuata

Utilizzo di carte carburante

L'utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all'acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi come le c.d. "carte carburante" **può essere consentito in regime di tracciabilità attenuata**, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG.

Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione

(Esempio:, luce, gas e telefono)

Si ritiene che tali pagamenti possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei contratti di mutuo, **avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG** nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte).

Ricapitolando ...


La stazione appaltante


★ inserisce nei contratti stipulati dopo il 7/9/2010, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. (art.3/8 L. 136/2010)

🕒 adegua alle disposizioni dell'articolo 3 L.136/2010 i contratti stipulati prima del 7/9/2010 (art.6/2 D.L.187/2010)

Ricapitolando ...

La stazione appaltante

 determina la risoluzione del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni **(art.3/9-bis L.136/2010)**

 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari **(art.3/9 L. 136/2010)**

Novità annunciate dall'A.V.C.P.

L'istituzione di nuovi canali per l'inoltro delle informazioni e servizi richieste di informazioni e servizi. Alla luce delle richieste effettuate all'ente nel primo semestre 2011, periodo durante il quale sono pervenute all'Autorità decine di migliaia di richieste di servizio, è stata rilevata la **necessità di assicurare maggiore riscontro alle richieste degli utenti.**

L'AVCP ha messo a disposizione degli operatori economici e delle stazioni appaltanti alcuni canali per l'invio dei fax dedicati a specifici servizi, in particolare:

- il numero 06.3672.3477, destinato a ricevere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate a richiedere l'abilitazione all'accesso ai sistemi informatici;**
- il numero 06.3672.3007, dedicato esclusivamente alla ricezione delle richieste di rettifica sulle schede dati Simog.**

Per i quesiti di ordine generale non rientranti nelle tipologie sopra elencate, invece, resta a disposizione il numero verde 800 896936 ed il canale e-mail support_center@avcp.it, mentre per l'invio di esposti alle vigilanze e per le richieste di parere di precontenzioso (art. 6, comma 7, lettera n, del Codice dei contratti pubblici) è necessario seguire le indicazioni e la modulistica disponibile nella sezione regolamenti del sito dell'Avcp: Home>Autorità>Regolamenti.